

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI
INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

**(Artt. 16, 17, 18, 19, 20 C.C.N.L. del Comparto Funzioni
locali periodo 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022)**

INDICE

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Istituzione degli incarichi di elevata qualificazione
- Art. 3 - Criteri di conferimento degli incarichi di elevata qualificazione
- Art. 4 - Durata dell'incarico
- Art. 5 - Revoca e decadenza dall'incarico
- Art. 6 - Graduazione degli incarichi di elevata qualificazione
- Art. 7 - Valutazione e retribuzione di risultato
- Art. 8 - Incarico ad interim
- Art. 9 - Attribuzione incarico in deroga
- Art. 10 - Orario di lavoro degli incaricati di elevata qualificazione
- Art. 11 - Norme di rinvio e entrata in vigore

Art. 1 Disposizioni generali

Con il presente regolamento si disciplinano i criteri per l'individuazione, il conferimento, e la revoca degli incarichi di elevata qualificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art 16 e segg. del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni locali periodo 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022.

Art. 2 Istituzione degli incarichi di elevata qualificazione

Nel rispetto dei criteri generali contenuti in disposizioni legislative, contrattuali, nonché nel vigente regolamento degli uffici e dei servizi, il Comune di Viadana istituisce le posizioni di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 16 CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022.

Gli incarichi di elevata qualificazione del Comune di Viadana sono individuati nelle posizioni che richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;

Gli incarichi di EQ sono assegnati ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 18 del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022, con incarico a tempo determinato per un periodo massimo non superiore a 3 anni, al personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

Il titolare di incarico EQ risponde direttamente al soggetto che lo ha nominato e opera nel rispetto dei principi di autonomia lavorativa entro i limiti riconosciuti nell'incarico.

Art. 3 Criteri di conferimento degli incarichi di elevata qualificazione

Il presente regolamento definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di elevata qualificazione ai sensi dell'art.18 del CCNL Comparto Funzioni

Locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022.

Possono essere incaricati della titolarità di incarico EQ i dipendenti che appartengano all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, in servizio a tempo pieno ed indeterminato alla data della nomina sindacale. Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche al personale dell'Area degli Istruttori, in servizio a tempo pieno ed indeterminato alla data della nomina sindacale, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

L'incarico di EQ può essere conferito anche ad un dipendente di altro ente locale autorizzato a fornire la propria prestazione con il Comune purché in possesso dei necessari requisiti.

Nel rispetto del vigente regolamento degli uffici e servizi così come modificato e integrato, il Sindaco, non essendo istituite le posizioni dirigenziali, conferisce direttamente con proprio provvedimento gli incarichi di EQ, in ordine alle attribuzioni di responsabilità dei servizi, sulla scorta delle funzioni ed attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienze acquisite dal personale di cui all'art.16 del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022.

Il conferimento degli incarichi di EQ, nel limite del budget assegnato dalla Giunta, avviene nel rispetto dell'art. 19 comma 1 del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, nonché degli artt. 50, comma 10 e 109, comma 2 del TUEL.

Art. 4 Durata dell'incarico

La durata degli incarichi non può essere inferiore ad un anno e superiore a tre.

È prevista la possibilità, in caso di amministrazione neo-eletta, di conferire incarichi di durata inferiore all'anno, fino al 31 dicembre dell'anno di elezione.

Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la piena operatività delle strutture organizzative dell'ente, a seguito dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi, gli incarichi di EQ sono prorogati nelle more delle determinazioni del Sindaco neo eletto, e comunque per non oltre 30 giorni.

Art. 5 Revoca e decadenza dall'incarico

Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. Il soggetto competente alla revoca dell'incarico è il Sindaco, il quale prima di procedere all'adozione dell'atto di revoca, dovrà acquisire in contraddittorio le valutazioni dell'interessato che ha la facoltà di farsi assistere dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero da persona di sua fiducia.

Nella ipotesi di cui al precedente comma dovranno essere indicati i risultati non conseguiti tra quelli rientrati nell'ambito degli obiettivi assegnati al soggetto chiamato a ricoprire l'incarico di EQ.

L'atto di revoca comporta:

- la cessazione immediata dall'incarico di EQ, con contestuale riassegnazione alle funzioni dell'Area di appartenenza;
- la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa;
- la non attribuzione dell'indennità di risultato.

Decade dall'incarico di EQ il personale che a qualsiasi titolo sia collocato in congedo straordinario, malattia o in aspettativa retribuita o non retribuita per un periodo superiore a 90 giorni di calendario. Il Sindaco è tenuto ad assumere il provvedimento con immediatezza al fine di evitare duplicazioni di spesa o aumenti della stessa con altri conferimenti di incarico o con conferimento di incarichi *ad interim*.

Art. 6 Graduazione degli incarichi di elevata qualificazione

La Giunta Comunale, con propria deliberazione, tenuto conto delle risorse finanziarie previste in bilancio definite coerentemente con la vigente normativa, sulla base della struttura organizzativa dell'ente, provvede a fissare un budget annuale per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato agli incaricati di EQ.

La graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione avviene con il supporto del Nucleo di Valutazione applicando i criteri di cui all'allegato "A" del presente regolamento.

La graduazione deve tenere conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incaricato EQ.

Gli importi minimo e massimo sono contenuti entro i valori stabiliti dal CCNL vigente.

L'attribuzione dell'importo della retribuzione di posizione avviene, in funzione del budget annualmente stanziato dall'Amministrazione e proporzionalmente alla pesatura di ciascun incarico di EQ, secondo le modalità di graduazione stabilite dal presente regolamento, utilizzando la metodologia di valutazione delle funzioni rendendo, pertanto, assolutamente oggettiva la determinazione delle indennità di posizione. La proposta del punteggio di pesatura dei singoli incarichi di EQ, in corrispondenza del quale viene stabilita la retribuzione di posizione, è di competenza del Nucleo Monocratico di Valutazione con l'assistenza del Segretario generale o della struttura tecnica permanente per la valutazione (STPV), se nominata.

Una volta assegnata la retribuzione di posizione la stessa può essere aggiornata qualora si verificano mutamenti organizzativi definitivi oppure di rilevanza, dovuti a provvedimenti adottati dall'Ente che determinano un aumento o diminuzione del punteggio. Sono pertanto escluse revisioni connesse a situazioni temporanee o contingenti o verificatesi in via di fatto. Qualora ad un soggetto già titolare di un incarico di responsabilità di unità organizzativa venga attribuita anche l'incarico di altra, verrà riconosciuta una indennità aggiuntiva pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incaricato di EQ oggetto dell'incarico *ad interim*. Si rinvia al successivo articolo 8 la disciplina dell'assegnazione degli incarichi "*ad interim*".

I valori della retribuzione di posizione potranno variare in relazione alle disponibilità finanziarie e dei limiti per il trattamento accessorio previsti da disposizioni di legge e dei CCNL, entro un minimo ed un massimo secondo quanto previsto dal CCNL al momento vigente.

Art. 7 Valutazione e retribuzione di risultato

I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di EQ sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente e oggetto di confronto con le OO.SS.

I risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui è stato conferito incarico di EQ dal Sindaco, sono valutati annualmente dal Nucleo di Valutazione, secondo la scheda contenuta all'allegato "B".

La retribuzione di risultato da corrispondere annualmente è pari ad un minimo del 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incaricati di EQ previsti ed istituiti. La Giunta comunale può, con

provvedimento adeguatamente motivato, aumentare ciascun anno la percentuale minima del 15% sino al massimo del 25% a condizione che le risorse complessivamente da assegnare non superino il budget finanziario fissato annualmente dalla Giunta stessa per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato agli incaricati di Elevata Qualificazione.

La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021. I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ sono oggetto di contrattazione decentrata a cui si rinvia.

Art. 8 Incarico ad interim e funzioni di sostituzione

In caso di vacanza di un incaricato di Elevata Qualificazione per uno dei motivi di cui all'art. 5 la responsabilità di incarico di EQ può essere attribuita *ad interim* ad altro dipendente già titolare di incarico di EQ in servizio dell'Ente, previa verifica dei requisiti necessari per la copertura del ruolo.

Nel caso di cui al precedente comma, il Sindaco può attribuire con atto scritto e motivato, le funzioni sostitutive dell'incarico ad altro dipendente appartenente all'Area dei Funzionari, o ad altro soggetto compatibile con le disposizioni vigenti e secondo quanto previsto nel vigente regolamento degli uffici e servizi.

La durata dell'incarico *ad interim* non può superare la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili con atto motivato, qualora perdurino le esigenze di servizio che hanno determinato la necessità della sostituzione.

Gli incarichi *ad interim* sono retribuiti attraverso la valorizzazione della retribuzione di risultato in base al sistema di misurazione e valutazione performance, attribuendo un ulteriore importo pari al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incaricato di EQ oggetto dell'incarico *ad interim*.

In casi di particolare carenza di organico e qualora si verificassero particolari situazioni possono essere attribuite le funzioni di sostituzione ad altro dipendente appartenente all'Area degli Istruttori, purché in servizio a tempo indeterminato.

Per fronteggiare le necessità di sostituzione temporanea di un titolare di incarico di EQ per assenze di durata inferiore a quella individuata all'articolo 5, in occasione di periodi di ferie, malattia o per altre legittime fattispecie previste dalle norme di legge e contrattuali vigenti, il Sindaco può, con proprio provvedimento, individuare per ciascuna posizione di responsabilità un altro titolare di incarico di EQ oppure il

Segretario generale, che sostituisca il dipendente assente, assumendone responsabilità e funzioni per il periodo strettamente necessario.

Le sostituzioni temporanee di cui al periodo precedente non configurano l'istituto dell'interim, su richiamato, e non comportano alcuna specifica remunerazione aggiuntiva per il sostituto né alcuna riduzione del trattamento accessorio ordinariamente spettante al responsabile sostituito. Ove ne ricorrano i presupposti, in sede di valutazione dell'attribuzione della retribuzione di risultato dei responsabili dei servizi, il Nucleo di Valutazione può stabilire se i periodi di sostituzione di cui sopra, per i riflessi positivi eventualmente prodotti sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al responsabile sostituito da parte del sostituto e anche in considerazione della durata effettiva della sostituzione, siano meritevoli di comportare riflessi sulla premialità dei dipendenti interessati, comunque nell'ambito delle risorse complessivamente destinate all'istituto.

Art. 9 Attribuzione incarico in deroga

Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, qualora non siano in servizio dipendenti appartenenti all'Area dei Funzionari oppure, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale Area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico *ad interim* di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, il Sindaco, eccezionalmente, può conferire temporaneamente l'incarico di EQ anche a personale appartenente all'Area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Di tale facoltà i comuni possono avvalersi per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale appartenente all'Area dei Funzionari. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico di EQ conferito.

Il dipendente appartenente all'Area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art.8 del CCNL del 14/9/2000.

Art. 10 Orario di lavoro degli incaricati di elevata qualificazione

La presenza in servizio del titolare di incarico di EQ deve essere svolta in modo da garantire in genere, ove possibile, la co-presenza del titolare di incarico di EQ con il personale funzionalmente assegnato e da coordinare.

Al dipendente incaricato di EQ è comunque concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di 36 ore medie settimanali da computarsi in relazione all'anno solare che costituisce riferimento all'attuazione dei programmi.

Nell'ambito di tale possibilità di organizzare il proprio lavoro, non potrà essere riconosciuto il pagamento né il recupero di eventuali ore eccedenti rilevate a fine anno solare di riferimento.

Art. 11 Norme di rinvio e entrata in vigore

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle norme dei vigenti C.C.N.L. e C.C.D.I. vigenti in materia, nonché alle disposizioni previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, compatibili con il presente regolamento, che di fatto non viene modificato ma da intendersi integrato e coordinato.

Il presente regolamento, entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione della delibera di Giunta di approvazione dello stesso.